

# **Regolamento dell'Associazione Italiana di Terapia Estetica Botulino**

Approvato dall'Assemblea degli Associati il 4 dicembre 2021

Art. 1	Finalità
Art. 2	Associati
Art. 3	Criteri di ammissione ad associato
Art. 4	Diritti e Doveri dei Soci
Art. 5	Perdita della qualifica di associato
Art. 6	Quote Associative
Art. 7	Assemblea degli Associati
Art. 8	Consiglio Direttivo
Art. 9	Gestione Economica
Art. 10	Comitato Scientifico
Art. 11	Commissione Didattica
Art. 12	Comitato Comunicazione Esterna
Art. 13	Rapporti con Società Scientifiche ed Enti Pubblici
Art. 14	Articolazioni Territoriali

## **Art. 1 Finalità**

1.1 La Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, in breve "AITEB" o "Associazione", persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, contribuire a supportare, porre in essere e organizzare, direttamente o indirettamente, attività educazionali e formative sull'utilizzo di farmaci aventi quali principio attivo la tossina botulinica con particolare riguardo all'ambito medico estetico e sui trattamenti e terapie sinergiche associabili alla stessa, a favore degli operatori del settore. Tali attività sono volte a favorire la divulgazione delle conoscenze sul predetto medicinale, a livello teorico e pratico e sostenere e incrementare il livello qualitativo e gli standard clinici nell'impiego della tossina, a beneficio ultimo dei pazienti e dei medici stessi. In questo contesto, la partecipazione attiva degli Associati alle attività formative ed educazionali promosse dall'Associazione rientra negli scopi e negli obiettivi prefissi dall'Associazione stessa.

- b) contribuire alla ricerca, allo sviluppo tecnico e scientifico, tenuto conto delle esperienze pratiche e degli standard qualitativi, nell'ambito dell'uso e della terapia con la tossina botulinica, in particolare nelle indicazioni estetiche e dei trattamenti e delle terapie sinergiche associabili alla stessa;
- c) Al fine di assicurare la disponibilità d'informazioni corrette, aggiornate e scientificamente fondate sull'uso della tossina botulinica, diffondere al pubblico, ai media, ai gruppi professionali ed alle istituzioni dati e conoscenze sull'ambito di applicazione, sui rischi e benefici, sugli effetti collaterali della terapia con tossina botulinica e sui trattamenti e sulle terapie sinergiche associabili alla stessa, nonché sugli standard qualitativi e sulle attualità e innovazioni a livello scientifico;
- d) rappresentare e tutelare, ove necessario ed opportuno, in ogni modo e forma, il prestigio e l'onorabilità dei medici che utilizzano la tossina botulinica a scopo terapeutico e i trattamenti e le terapie sinergiche associabili alla stessa anche nelle indicazioni estetiche, presso tutte le sedi istituzionali, scientifiche e politiche, anche comunitarie;
- e) promuovere, organizzare o istituire gruppi di studio e di ricerca sull'utilizzo della tossina botulinica in particolare in ambito estetico e sui trattamenti e sulle terapie sinergiche associabili alla stessa;
- f) elaborare e/o fornire consulenza per la redazione di linee guida diagnostiche e terapeutiche nell'area della medicina estetica e con particolare riferimento alla tossina botulinica e sui trattamenti e sulle terapie sinergiche associabili alla stessa;
- g) collaborare con il Ministero della Salute e/o con altri enti, organismi, agenzie e istituzioni pubbliche o private nonché organismi scientifici con riguardo a progetti o attività relativi all'utilizzo della tossina botulinica e dei trattamenti e delle terapie sinergiche associabili alla stessa;
- h) aderire, collegarsi od affiliarsi ad altre associazioni, società scientifiche, fondazioni e/o altri organismi, nazionali ed internazionali, che abbiano scopi statutari simili o collegati a quelli previsti dal presente statuto e che siano comunque apolitiche, apartitiche, aconfessionali e prive di scopo di lucro.
- i) L'Associazione potrà accogliere richieste di affiliazione da parte di enti, società scientifiche o associazioni nazionali o internazionali con finalità assimilabili agli scopi statutari e che siano comunque apolitiche, apartitiche, aconfessionali e prive di scopo di lucro.

## **Art. 2**

### **Associati**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per la loro attività professionale esercitano la specifica attività che l'Associazione rappresenta e che ne condividono i valori e i fini. Possono far parte di Aiteb tutti i soggetti appartenente alla categoria professionale di medico chirurgo esercente la professione di medico estetico con particolare riguardo all'impiego della tossina botulinica, che operano

nel settore del S.S.N. o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.

2.1 Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di Associati:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari

2.2 Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Gli associati Fondatori sono anche associati Ordinari.

2.3 Associati Ordinari: possono essere esclusivamente laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio della professione medica. Sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione e di quella associativa su base annuale. Hanno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

2.4 Associati Onorari: possono essere personalità che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo o si siano resi particolarmente meritevoli in relazione agli scopi dell'Associazione. Fatta salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo, sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione e di quella associativa su base annuale. Hanno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

### **Art. 3**

#### **Criteri di ammissione ad associato**

3.1 Gli aspiranti Associati Ordinari oltre a possedere i diritti civili di legge, devono:

- a) predisporre la domanda di ammissione, cui debbono essere allegati autocertificati:
  - la laurea in medicina e chirurgia;
  - l'abilitazione alla professione di medico e chirurgo
  - l'iscrizione all'Ordine dei Medici e Chirurghi;
  - il curriculum vitae;
  - la specialità o i master o i certificati comprovanti specifiche competenze in medicina estetica, il curriculum con descrizione dell'attività svolta con la tossina botulinica che possono determinare l'ammissione del candidato associato alla qualifica di livello base, intermedio o avanzato su giudizio della commissione.
- b) versare la quota d'iscrizione.

3.2 La documentazione va inoltrata alla Segreteria della Società, che la farà pervenire al Consiglio Direttivo o a una Commissione da questo designata, che la valuterà per l'ammissione o meno dell'associato. Nel caso di rifiuto della domanda di ammissione all'Associazione il Consiglio Direttivo non è tenuto a comunicare al richiedente la motivazione della decisione, la documentazione non sarà restituita e la decisione è inappellabile.

3.3 Gli Associati Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con delibera all'unanimità.

## **Art. 4**

### **Diritti e Doveri dei Soci**

4.1 Tutti gli associati hanno diritto:

- a) partecipare all'Assemblea Ordinaria o/e Straordinaria se in regola con la quota sociale, nonché votare per ogni materia di competenza delle assemblee comprese approvazioni e modifiche di Statuto, Regolamento e nomina degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa.

4.2 Tutti gli associati hanno il dovere:

- a) provvedere tempestivamente al pagamento della quota Associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno e di altre eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) osservare e rispettare tutte le norme dello Statuto dell'Associazione, il Regolamento Attuativo e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- c) collaborare con gli organi sociali per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, una condotta etica ispirata ai principi di onorabilità e diligenza e impegnarsi a dichiarare ogni potenziale conflitto d'interessi che potesse insorgere tra le attività statutarie e quelle private e professionali del singolo socio;
- e) prestare aiuto e collaborazione agli associati con spirito di amicizia, solidarietà e senza compenso.
- f) le cariche sociali, i membri eletti nei vari comitati svolgeranno la loro attività a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spesa occorsi in relazione alle attività statutarie, previamente autorizzati dal Consiglio, e che saranno rimborsate previa produzione di ricevute o documenti fiscali giustificativi. Eventuali delibere del Consiglio Direttivo moduleranno tali rimborsi.

## **Art. 5**

### **Perdita della qualifica di associato**

5.1 La qualifica di Associato Ordinario, Onorario o Corrispondente si perde per dimissioni, esclusione e morte.

- a) Dimissioni:
  - il recesso dallo status di Associato può essere comunicato in ogni momento in forma scritta al Consiglio Direttivo con raccomandata a/r e ha validità solo con l'inizio del nuovo anno sociale.
  - L'associato resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione qualora si sia reso debitore nei suoi confronti.
- b) Esclusione:
  - l'associato viene escluso dalla Associazione qualora non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale o di altre quote straordinarie deliberate dall'Assemblea nei termini previsti all'art. 4.2 lettera "a" del presente regolamento.
  - nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 2 e 3, ove applicabili;
  - nel caso dell'inosservanza e di quanto previsto dall'art. 4.2;
  - quando, in qualunque modo o forma, l'Associato arrechi pregiudizio all'Associazione anche ove questo pregiudizio si sia tradotto in un danno materiale o all'immagine dell'Associazione ovvero nel caso in cui il socio si renda autore di azioni disonorevoli o contrarie alla legge o che in ogni caso siano idonee ad ostacolare il buon andamento delle attività scientifiche, didattiche e istituzionali dell'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo senza necessità di ricorrere all'Assemblea e la decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

## **Art. 6** **Quote Sociali**

E' stabilita una quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione ad AITEB, detta quota sarà versata per il rinnovo del proprio status di associato ogni anno.

6.1 L'importo della quota Associativa annuale sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

6.2 Versamenti: il versamento della quota Associativa deve avvenire all'atto della richiesta di ammissione all'Associazione, nel caso l'aspirante associato non sia ammesso all'Associazione la quota versata gli sarà restituita.

6.3 Gli Associati Onorari sono tenuti al versamento delle quote Associative.

## **Art. 7** **Assemblea degli Associati**

7.1 L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione.

- a) Essa è composta da tutti gli Associati in regola con la quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea;
- b) Gli Associati hanno diritto di voto, se in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Associato ha diritto ad un voto e ciascun associato può raccogliere un massimo di 1 (una) delega.
- c) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano. Viene nominato un Segretario dell'Assemblea che riporterà le delibere adottate dall'assemblea sul Libro dei Verbali.
- d) La convocazione, le competenze e le delibere dell'Assemblea sono regolamentate dall'art. 8 dello Statuto.

## **Art. 8** **Consiglio Direttivo**

8.1 a) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri oltre al Presidente Onorario Permanente. Il Consiglio Direttivo è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea degli Associati Ordinari, in regola con la quota associativa e non morosi; il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto e insediato, nomina al suo interno: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

b) Nel caso di uscita di uno o più membri dal Consiglio Direttivo prima della fine del mandato questo/i saranno sostituiti mediante cooptazione e rimarranno in carica fino alla prima Assemblea degli associati che nominerà il nuovo consigliere sostituto che rimarrà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

c) Il Presidente, terminato il mandato, qualora non venga rieletto, assumerà il titolo di Past-Presidente. Il titolo di Past-Presidente sarà goduto dal titolare per tre anni.  
Il Past-Presidente avrà un ruolo consultivo in seno al Consiglio Direttivo e non avrà diritto di voto.

8.2 I compiti del Consiglio Direttivo sono regolamentati dall'art. 9.1 dello Statuto.

8.3 Le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo sono regolamentate dagli art. 9.3-4-5 dello Statuto.

8.4 Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono disciplinate dall'art. 10 dello Statuto.

**Art. 9****Gestione Economica**

La gestione economica dell'Associazione è disciplinata dagli articoli 10.4, 11, 12, 13 e 14 dello Statuto. Il Tesoriere, di concerto con il Consiglio Direttivo, provvederà all'amministrazione del patrimonio sociale, nonché redigerà i progetti dei bilanci annuali in via consuntiva e preventiva da presentare all'Assemblea coadiuvato dal Revisore Unico.

**Art. 10****Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale che verranno tempo per tempo definiti da singoli regolamenti.

Il Comitato Scientifico inoltre coordina le attività di ricerca, cliniche e convegni.

10.1 Il Consiglio Direttivo nomina ogni tre anni i membri del Comitato Scientifico che è composto da tre a quindici membri; i membri dureranno in carica tre anni, fino a scadenza del mandato del Consiglio che li ha eletti.

Il Comitato nominerà al suo interno un Responsabile, che riferirà direttamente al Consiglio Direttivo, e potrà stabilire al suo interno un Regolamento.

10.2 Il Comitato Scientifico ha facoltà di formulare al Consiglio Direttivo proposte scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione perseguite dalla Associazione. Inoltre il Comitato, di concerto con il Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di indire borse di studio.

10.3 Il Comitato Scientifico in collaborazione con il Consiglio Direttivo ha il compito di programmare, sviluppare e organizzare eventi scientifici e di aggiornamento, nonché promuovere la redazione di linee guida e testi scientifici;

10.3 Per quanto attiene all'attività di formazione degli associati viene istituita un'apposita Commissione Didattica.

**Art. 11****Commissione Didattica**

Uno degli obiettivi della AITEB è di garantire un alto livello di professionalità e di aggiornamento dei suoi soci sulla conoscenza e sulla terapia con il farmaco a base di tossina botulinica, sulle terapie sinergiche associabili alla stessa e sulla completezza della preparazione professionale del medico.

Per tale motivo l'Associazione istituisce la Commissione Didattica che organizza i corsi di formazione e di aggiornamento.

I membri della Commissione Didattica sono designati dal Consiglio Direttivo, questi rimarranno in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio che li ha eletti fatte salve diverse decisioni del Consiglio Direttivo..

11.1 I convegni e gli eventi formativi e di aggiornamento saranno organizzati, se possibile, nell'ambito del programma ECM.

11.2 All'interno della Commissione sarà eletto un Responsabile che riferirà direttamente al Consiglio Direttivo.

Alla Commissione Didattica, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, spetta il compito d'indire, organizzare e gestire (porre in essere) i Corsi nonché svilupparne i programmi. Spetterà invece

all'Associazione, in collaborazione con il Comitato di Comunicazione Esterna, pubblicizzare in modo adeguato i Corsi.

- 11.3 I Corsi, relativamente all'apprendimento delle terapie con botulino, saranno graduati in: Corso Base o di I Livello, Corso Avanzato o di II Livello e Corso di MicroBotulino. Al termine di ciascun corso vi sarà un esame teorico-pratico che, se superato, darà diritto al rilascio di un attestato di superamento del corso. Il superamento del Corso Base consentirà di accedere al Corso Avanzato. Altri eventuali corsi potranno essere istituiti.
- 11.4 I programmi dei Corsi, a seconda delle tipologie, e le modalità d'insegnamento, pur nella specificità di ogni docente, dovranno essere i medesimi su tutto il territorio nazionale.
- 11.5 Alla Commissione Didattica in collaborazione con il Comitato scientifico spetta inoltre il compito di formare, preparare, nominare e aggiornare i docenti.
- 11.6 La Commissione Didattica potrà avvalersi della collaborazione eccezionale di soci o anche persone non associate per svolgere le sue funzioni e per attendere a problemi specifici.
- 11.7 I contenuti dei corsi di aggiornamento saranno anche oggetto di proposta dell'Assemblea degli associati e del Comitato Scientifico sulla base dello sviluppo della scienza e tecnica medica e delle esigenze.
- 11.8 Le attività dei corsi, che saranno a pagamento, sono finanziate tramite i contributi non solo degli associati, ma anche degli Enti pubblici e/o privati, ivi compresi i contributi delle aziende interessate, nel rispetto dei criteri e dei limiti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e/o nel rispetto di tutte le normative e regolamentazioni applicabili.

## **Art. 12 Comitato Comunicazione Esterna**

- 12.1 Il Comitato di Comunicazione Esterna ha il compito di gestire, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con i responsabili dell'ufficio stampa e/o marketing, i rapporti di pubbliche relazioni fra l'Associazione il pubblico utente, i media, i medici, le società scientifiche, gli enti, le istituzioni.
- 12.2 Il Comitato di Comunicazione Esterna sarà formato da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo che rimarranno in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio che li ha eletti fatte salve diverse decisioni del Consiglio Direttivo.  
Il Comitato nominerà al suo interno un Responsabile, che riferirà direttamente al Consiglio Direttivo.

## **Art. 13 Rapporti con altre Società scientifiche e con Enti Pubblici**

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, promuove i rapporti e le affiliazioni con Società scientifiche o Enti che abbiano finalità simili o collegati a quelle previste dallo Statuto di Aiteb.

## **Art. 14 Articolazioni Territoriali**

Al fine di raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione istituisce delle Articolazioni Territoriali con sedi regionali o provinciali.

Verrà designato dal Consiglio Direttivo un Responsabile Territoriale per regione che rimarrà in carica quattro anni, sarà rinominabile e potrà essere sostituito in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo. Le regioni, che non esprimano un associato ad Aiteb o in questa regione non vi siano associati disponibili ad assumere l'incarico di Responsabile Territoriale, saranno accorpate a una regione limitrofa.

Il Responsabile Territoriale rappresenterà l'Associazione a livello regionale-territoriale sia nei confronti di società, fondazioni o enti scientifici, sia nei rapporti con le locali emanazioni del Ministero della Salute, nonché organizzazioni, enti e istituzioni pubbliche o private.

Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

Regolamento viene approvato dal Consiglio Direttivo il 4 dicembre 2021 ed è ratificato dagli associati nell'Assemblea del 4 dicembre 2021.